

**REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZ. CIVILE - AREA B**

composto dai sig.ri Magistrati

Dott.ssa Maristella Sarcione – Presidente -
Dott Luigi Mancini - Giudice rel. -

all'esito della camera di consiglio del 9 maggio 2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al numero OMISSIS del ruolo dell'anno 2017 vertente

tra

MUTUATARIO

- reclamante -

E

BANCA

- reclamata -

avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza di rigetto della istanza di sospensione di procedura esecutiva

1. Con ordinanza emessa in data 11.01.2017 nell'ambito del procedimento OMISSIS, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura avanzata da MUTUATARIO in sede di opposizione all'esecuzione, condannando il mutuatario alla rifusione delle spese per la fase cautelare in favore BANCA.

1.1. Il giudice dell'esecuzione, in motivazione, ha dedotto l'inesistenza di usurarietà nel contratto di mutuo attivato da BANCA in quanto gli interessi e la commissione di anticipata estinzione non possono essere sommate, attesa la diversa finalità degli stessi (i primi avendo scopo remuneratorio e la seconda scopo indennitario) ed il carattere solo eventuale della seconda.

Per altro verso, la commissione, si deduce, ha rilevanza solo nell'ipotesi che sia applicata, evenienza che nella specie non si era verificata.

Pertanto, la Banca aveva legittimamente attivato la clausola risolutiva del contratto.

1.2. In ordine alla impignorabilità dell'immobile sito in OMISSIS in quanto confluito nel fondo patrimoniale costituito dal debitore e dalla coniuge nel 2010.

Ordinanza, Tribunale di Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini del 19 giugno 2017

Il giudice di prime cure ha dedotto che il fondo non è opponibile a BANCA in quanto la trascrizione di questo è avvenuta dopo l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla banca a garanzia del mutuo; sotto altro profilo, il fondo non è opponibile ai creditori precedenti in quanto il debitore non ha fornito prova che i debiti per i quali si procedeva fossero estranei alle esigenze familiari: la mancanza di tale prova comportava la possibilità di procedere esecutivamente sul fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 c.c..

1.3. Il giudice dell'esecuzione ha anche accertato la carenza di allegazione in ordine al *periculum*, rilevando che questo non può essere riscontrato nella semplice esistenza di una procedura, ma necessitando un *quid pluris*.

2. - DEBITORE ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetta della istanza di sospensiva.

2.1. Con il PRIMO MOTIVO di reclamo, il MUTUATARIO lamenta l'erroneità della ordinanza nella parte in cui ha escluso l'usurarietà della pattuizione relativa alla commissione di anticipata estinzione del mutuo.

Deduce che la commissione di anticipata estinzione, sommata agli interessi moratori, supera il tasso soglia antiusura come calcolato al momento della conclusione del mutuo.

Alla luce di tale superamento, il mutuo deve considerarsi gratuito ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.

Pertanto, le somme già versate da OMISSIS (pari ad euro 72.108,84) coprivano la quota di capitale fino alla rata di mutuo in scadenza al 31.03.2017: ne consegue che BANCA non poteva avvalersi della clausola risolutiva del mutuo in quanto il MUTUATARIO, al momento della risoluzione, non era in debito (non dovendo appunto alcun interesse e dunque, non era titolare di alcun credito esigibile, il che escludeva la possibilità di potere agire in sede esecutiva).

.2. Quanto al *periculum in mora*, deduce che la prova di questo risieda già nel fatto che BANCA sia intervenuta nella procedura esecutiva fondandosi su titoli esecutivi illegittimi.

2.3. Con un SECONDO MOTIVO di reclamo in relazione all'intervento spiegato dalla Banca sulla base del decreto ingiuntivo n. OMISSIS - dell'importo di euro 92.133,20, oltre interessi di mora - dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 27.10.2015, deduce che in data 05.05.2016 il giudice dell'opposizione ha sospeso la provvisoria esecutività.

2.4. Con un TERZO MOTIVO di censura, il MUTUATARIO eccepisce l'erroneità della ordinanza del giudice dell'esecuzione nella parte in cui aveva ritenuto pignorabile l'immobile sito in Molfetta al (OMISSIS): in quanto, benché questo fosse confluito in un fondo patrimoniale costituito dal DEBITORE e dalla coniuge di questi nell'ottobre del 2010, tale fondo era stato costituito dopo la maturazione del debito nei confronti della OMISSIS, frutto dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In vero, il decreto ingiuntivo in favore dell'altro creditore è stato emesso nel 2011, un anno dopo la costituzione del fondo: pertanto, questo era opponibile al creditore pignorante ed al creditore intervenuto.

Anche in questo caso il *periculum* che suffraga la cautela era *in re ipsa*.

Ordinanza, Tribunale di Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini del 19 giugno 2017

Il reclamante così conclude.

1) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c., sospendere la procedura espropriativa n. OMISSIS pendente innanzi al tribunale di Trani in danno di OMISSIS sussistendo gravi motivi e senza deposito di cauzione;

2) nel merito, accertare e dichiarare la usurarietà originaria del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra OMISSIS e BANCA giusta rogito notar dell'08.11.2006 rep. n. OMISSIS — racc. n. OMISSIS, garantito da ipoteca, per le causali esposte e conseguentemente applicato l'art. 1815, co. 2. c.c., tenuto conto dei versamenti effettuati dal debitore nei confronti della BANCA, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti al momento dello spiegato intervenuto e della opposizione:

3) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito vantato da OMISSIS con riferimento al contratto di mutuo, essendo lo stesso incerto, illiquido ed inesigibile e, conseguentemente: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità e/o inefficacia dell'atto di intervento spiegato dal medesimo istituto bancario nella procedura espropriativa;

4) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inammissibilità e/o inefficacia della procedura di espropriazione con riferimento all'immobile di OMISSIS, identificato in catasto al fg. OMISSIS, sub OMISSIS, essendo il medesimo cespite confluito nel fondo patrimoniale costituito per notaio, giusta atto del 28.10.2010 n. racc. OMISSIS e n. rep. OMISSIS, trascritto presso la conservatoria RRII di Trani il 24.11.2010 al reg part. N. OMISSIS e reg. gen. OMISSIS, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;

5) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

3. Si è costituita la banca, per chiedere il rigetto del reclamo.

Deduce quanto segue

3.1 Il *periculum* - come motivato dal giudice dell'esecuzione - non è stato allegato dal MUTUATARIO, né può dedursi dalla semplice esistenza di una procedura esecutiva.

L'esistenza di una querela (per altro non prodotta) non costituisce ragione di pericolo; per altro, questo va escluso, visto che il p.m. ha concesso la sospensione di ogni procedura esecutiva ai sensi della normativa anti-usura.

3.2 Al momento delle stipula del contratto di mutuo fondiario le pattuizioni in ordine ai costi non superavano la soglia anti-usura.

La commissione per anticipata estinzione (pari all'1%) non deve essere sommata agli interessi (al fine di verificare il superamento del tasso soglia), atteso che la prima verrebbe corrisposta solo al momento della cessazione del rapporto (cessazione dovuta alla volontà del mutuatario o del mutuante), quando cioè non sarebbero più corrisposti gli interessi sul capitale e proprio quale indennizzo per la perdita di questi.

Ove si voglia considerare la commissione quale costo collegato alla erogazione del credito, essa si dovrebbe parametrare al tasso soglia in via autonoma e non sommandola agli interessi: in questo caso, vista la misura ridotta (1%) non vi sarebbe alcun superamento della soglia anti-usura.

Seppure si volesse sommare la commissione per anticipata estinzione agli interessi, tale dato non potrebbe essere paragonato al TEGM come calcolato dalla Banca d'Italia e recepito nei decreti ministeriali, atteso che il confronto deve essere effettuato tra dati omogenei. Infatti, nel TEGM non è presa in considerazione la commissione per anticipata estinzione, per cui non appare corretto calcolare invece il TEG comprendendo tale dato.

Operando, invece, un confronto tra dati omogenei e quindi tra il TEG comprensivo della commissione in questione ed il TEGM comprensivo dell'aumento previsto dai decreti ministeriali dal 2003 in relazione agli interessi di mora (pari al 2:1%), emergerebbe che la banca non ha applicato costi usurari.

In ogni caso, la commissione per anticipata estinzione non era mai stata applicata dalla banca.

3.3. Sussistendo il credito della banca quale frutto della legittima risoluzione del contratto di mutuo, l'intervento di questa nella procedura esecutiva era da ritenersi legittimo.

3.4. Quanto alla intervenuta sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo posto a fondamento di uno dei due interventi operati dalla BANCA, essa è irrilevante, in quanto a) l'esecuzione può proseguire per i restanti crediti azionati e b) il credito portato dal decreto ingiuntivo potrebbe essere apprezzato in sede di esecuzione quale credito posto a base di intervento non titolato e per la parte ritenuta sussistente.

3.5. Il fondo patrimoniale — nel quale era confluito l'immobile in Molfetta ad OMISSIS —: costituito nel 2010, non è opponibile a BANCA, la quale ha iscritto ipoteca a garanzia del credito derivante dal mutuo fondiario sin dal 2006.

Peraltro, il DEBITORE non aveva fornito alcuna prova, come suo onere, del fatto che i crediti per cui la banca procede siano estranei ai bisogni familiari.

4. Si è costituita ed ha chiesto il rigetto del reclamo e la condanna del reclamante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Deduce quanto di seguito.

4.1. Il fondo patrimoniale non è opponibile alla BANCA in quanto il DEBITORE non ha allegato né dato prova - come suo onere — che i debiti contratti nei confronti del creditore precedente attengano a bisogni estranei alle esigenze familiari.

Neanche può ritenersi che il solo fatto che i debiti derivino dall'attività imprenditoriale del reclamante dimostri l'estraneità degli stessi alla sfera dei bisogni familiari.

4.2. Il giudice dell'esecuzione, nel liquidare le spese della fase cautelare, ha omesso la liquidazione in favore della OMISSIS provvedendo solo in favore di OMISSIS.

L'ordinanza di prime cure, quindi, deve essere emendata nella parte in cui non ha liquidato le spese in favore di OMISSIS.

Il primo motivo di reclamo, relativo alla inesistenza del titolo esecutivo attivato da OMISSIS (mutuo fondiario), in ragione della usurarietà delle pattuizioni, è infondato.

Ordinanza, Tribunale di Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini del 19 giugno 2017

1.1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 24/01, di interpretazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., nella lettera introdotta dalla L 108/96, l'usurarietà degli interessi (vale a dire il superamento della misura di questi della soglia anti-usura stabilita secondo le procedure previste dall'art. 2, comma primo, legge 108/96) deve essere valutata già al momento della pattuizione, senza attendere il momento del pagamento: tale norma tende ad evitare e prevenire lo svolgersi di rapporti bancari che, sin dall'origine, possano riconoscersi come violativi della normativa antiusura.

E' evidente che l'accertamento della usurarietà al momento della pattuizione può essere effettuato nel caso in cui si abbia la certezza che, al momento della applicazione della clausola negoziale, il superamento della soglia anti-usura applicabile (solo potenziale al momento della sottoscrizione del contratto) diventi attuale e concreto.

Facendo un esempio relativo al contratto di mutuo: posto per ipotesi l'assunto che la misura degli interessi moratori debba rispettare la soglia anti-usura, pur non avendo certezza che il mutuatario diventerà inadempiente al rimborso dei ratei (e quindi non avendo a priori certezza che verrà in concreto applicato il saggio di interesse di mora), per accertare che gli interessi di mora siano usurari è sufficiente procedere a tale verifica al momento della pattuizione, atteso che è certo che tale usurarietà, solo teorica all'inizio: si concretizzerà immancabilmente al momento dell'inadempimento del mutuatario, nei medesimi termini della pattuizione.

Nel caso, però: che l'usurarietà dei costi legati al contratto non sia pronosticabile con certezza al momento della pattuizione, tale accertamento non potrà che avvenire solo al momento della concreta applicazione della clausola, in quanto solo a quel momento, alla luce del modo in cui tale clausola sarà applicata, potrà accertarsi se siano stati addebitati costi usurari.

Tale caso si manifesta nell'ipotesi in cui il costo sia solo eventuale.

Va però chiarito in che accezione deve intendersi il termine eventuale: l'eventualità non deve riguardare solo la possibilità che si manifestino i presupposti che ne legittimano l'applicazione — incertezza - (come succede, come detto, per gli interessi moratori, i quali si applicheranno solo ove si verifichi un inadempimento del debitore), ma attiene anche al *quomodo*, vale a dire alla modalità di applicazione.

Concentrando l'attenzione sulla commissione di anticipata estinzione convenuta nel contratto di mutuo in esame, si osserva che di tale commissione (pari all'1% della somma da restituire) è prevista, nell'art. 4, l'applicabilità sia in caso di recesso anticipato da parte del mutuatario, sia in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario.

Posto che - come riconosciuto dal reclamante - il tasso di interesse corrispettivo (pari al 5,48%) era considerevolmente al di sotto della soglia antiusura, mentre il tasso di interesse moratorio (pari al 7,15%) corrispondeva esattamente alla misura della soglia, l'accertamento che l'applicazione anche della commissione di anticipata estinzione, nella misura pattuita dell'1%, comporti il superamento dei limiti anti-usura, non può essere effettuato al momento della pattuizione, ma solo al momento della concreta applicazione della detta commissione, in quanto ciò che fa da discriminare tra usurarietà e non usurarietà è l'accertamento di quali presupposti e di come tale commissione venga applicata.

Infatti: ove il mutuatario decidesse volontariamente di estinguere anticipatamente il mutuo, la commissione si applicherebbe, ma essa non si sommerebbe né con l'interesse moratorio, né con l'interesse corrispettivo atteso che a) non vi sarebbe alcun ritardo nel pagamento e b) l'estinzione anticipata del debito consentirebbe al mutuatario di non pagare gli interessi

Ordinanza, Tribunale di Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini del 19 giugno 2017

corrispettivi pattuiti sui ratei di capitale corrisposti in un'unica soluzione anticipata: infatti, proprio per compensare la mancata corresponsione degli interessi corrispettivi, la banca percepirebbe la commissione di anticipata estinzione.

Ove invece fosse la banca a risolvere il contratto di mutuo, in ragione dell'inadempimento del mutuatario, per accertare il eventuale superamento dei costi della soglia anti-usura dovrebbe verificarsi se tale commissione di anticipata estinzione venga applicata solo sulla somma capitale residua: o sul capitale residuo e sui ratei non pagati comprensivi degli interessi corrispettivi, oppure sul capitale residuo e sui ratei non pagati comprensivi degli interessi di mora, insomma, solo il concreto modo di computazione della commissione determinerebbe l'accertamento o meno dell'addebito di costi usurari.

Nella specie, come dedotto dalla banca, la commissione di anticipata estinzione non è stata applicata alla somma richiesta a seguito della risoluzione del contratto di mutuo (v. pg. della memoria).

Pertanto non potendo accertarsi a priori se la commissione, nella misura pattuita, possa integrare un costo usurario e non potendo operare tale accertamento neanche a posteriori atteso che non vi è stata alcuna applicazione della commissione, deve concludersi che non vi sia alcuna prova che la commissione in oggetto costituisca un costo usurario.

Ne deriva che non possa farsi applicazione dell'art. 1815, comma secondo, c.c. il quale prevede che in presenza di convenzione di costi usurari, il mutuo diventi gratuito.

Dunque essendo l'eccezione di usurarietà del rapporto infondata, la banca correttamente ne risolto il contratto ed attivato in sede esecutiva il credito rinveniente dalla mancata restituzione della somma mutuata.

1.3. Per completezza di motivazione, il tribunale osserva che, ove si volesse accedere alla ipotesi di valutare — come richiesto da omissis, ex ante ed in astratto la possibile usurarietà della pattuizione della commissione per anticipata estinzione, dovrebbe concludersi per la non usurarietà, in quanto questa non potrebbe assommarsi né agli interessi corrispettivi, né agli interessi moratori.

A tale conclusione si giunge alla luce della ratio sottesa alla commissione in oggetto.

Essa ha la funzione di indennizzare la banca per la perdita degli interessi corrispettivi che, con l'estinzione anticipata del mutuo avvenuta a causa della risoluzione per inadempimento non verrebbero più corrisposti dal mutuatario.

Se la *ratio* è questa, in primo luogo si rileva che la commissione per anticipata estinzione per logica non può essere sommata agli interessi corrispettivi, atteso che, ove fossero da computare questi, vorrebbe dire che il mutuatario è in regola con i pagamenti e dunque che non sussiste il presupposto per la risoluzione.

Avveratasi l'evenienza del mancato pagamento di alcuni ratei, la commissione non potrebbe essere applicata ai ratei già scaduti (la cui scadenza ha dato causa alla risoluzione del mutuo), sui quali sono già maturati solo gli interessi moratori: in questo caso la commissione, dunque dovrà essere computata solo sul capitale ancora non rimborsato da restituire non più di tempo in tempo, ma tutto ed immediatamente in ragione della risoluzione.

Ordinanza, Tribunale di Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini del 19 giugno 2017

2. Il motivo di reclamo relativo alla richiesta di sospensione della esecuzione iniziata da OMISSIS sulla base di un decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecutività è stata sospesa dal giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. merita accoglimento.

2.1 Come dedotto da OMISSIS, il decreto ingiuntivo n. OMISSIS, provvisoriamente esecutivo dell'importo di euro 92.133,20 oltre interessi, posto a fondamento di uno dei due interventi spiegati da OMISSIS nella procedura esecutiva n. OMISSIS, è stata sospesa nella sua esecutività con ordinanza emessa il 05.05.2016 dal giudice innanzi al quale pende il giudizio di opposizione al decreto (v. doc. allegato da OMISSIS).

Tale sospensione, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., comporta l'automatica sospensione della procedura esecutiva (v. in tema, Cass. 20925/08; 11378/02).

Va precisato che la sospensione della procedura esecutiva deve essere limitata all'intervento spiegato da OMISSIS sulla base del titolo integrato dal decreto ingiuntivo n. OMISSIS.

Come autorevole dottrina ha evidenziato, è contemplata dall'ordinamento la possibilità della sospensione parziale della procedura esecutiva sia da un punto di vista oggettivo (limitatamente ad alcuni beni oggetto di esecuzione), sia da un punto di vista soggettivo (limitatamente ad alcuni dei soggetti procedenti).

E' da aggiungere che la sospensione in esame ha scarsa rilevanza pratica, atteso che i soggetti procedenti hanno correttamente fondato — alla luce di quanto già esposto e di quanto infra — l'azione su altri ed autonomi titoli esecutivi.

3. Non è fondato il motivo di reclamo con cui OMISSIS ha eccepito la opponibilità del fondo patrimoniale ad OMISSIS nonché la impignorabilità dell'immobile sito in OMISSIS, da parte dei soggetti procedenti.

3.1. Come correttamente dedotto dal giudice dell'esecuzione, il fondo patrimoniale può essere opposto ai creditori procedenti garantiti da ipoteca su immobili confluiti nel fondo solo ove questo sia stato annotato a margine dell'atto di matrimonio prima della iscrizione dell'ipoteca.

In caso di iscrizione della ipoteca risulta irrilevante che il pignoramento sia stato iniziato dopo l'annotazione del fondo, dovendo guardarsi al momento della iscrizione della garanzia ipotecaria per risolvere il conflitto (v in questo senso, Cass 933/12; 24332/08i; 23745/07).

Nella specie il fondo è sorto nel 2010, mentre l'ipoteca a garanzia del mutuo fondiario da cui sorge il credito attivato da OMISSIS è stata iscritta nel novembre del 2006 (v. doc. 11 di OMISSIS).

Alla luce di questo dato, è irrilevante che il pignoramento, come eccepito da OMISSIS sia stato iniziato dopo la trascrizione del fondo.

Pertanto, i beni confluiti nel fondo patrimoniale possono essere oggetto della esecuzione intensa dalla banca sulla base del mutuo ipotecario.

3.2. Quanto alla impossibilità di procedere ad esecuzione sull'immobile posto in OMISSIS perché confluito nel fondo patrimoniale, si osserva che, ai sensi dell'art. 170 c.c., i beni del fondo non possono essere oggetto di esecuzione per debiti che il creditore sappia essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni familiari.

Le prova della conoscenza in capo al creditore della estraneità degli scopi alle esigenze familiari e delle contrazione del debito per scopi diversi da quelli familiari incombe, secondo la giurisprudenza di legittimità, sul debitore (v. per es., Cass. 5684/08; 12730/07; 2970/13).

OMISSIS non ha dedotto alcun elemento da cui desumere che i debiti per cui si procede siano estranei agli interessi familiari.

Lo stesso si è limitato ad assumere l'erroneità della motivazione del giudice dell'esecuzione nel punto in cui questi ha dedotto che l'attività imprenditoriale di OMISSIS per la quale sono stati contratti i debiti oggetto di esecuzione — era volta (seppur non in via esclusiva) ai sostentamento della famiglia, senza però addurre alcuna specifica argomentazione di supporto alla contestazione.

4. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita, alla luce delle conclusioni già raggiunte.

5. OMISSIS ha proposto reclamo incidentale avverso l'ordinanza cautelare chiedendo la condanna alle spese per la prima fase del giudizio, atteso che il giudice dell'esecuzione omissso tale liquidazione.

La domanda merito accoglimento.

5.1. Benché dal corpo dell'ordinanza di prime cure non emerga se OMISSIS abbia o meno partecipato alla fase cautelare, il OMISSIS a pg. 3 del reclamo ha riconosciuto che è costituita nel giudizio, chiedendo il rigetto della istanza cautelare.

Pertanto, atteso l'esito del giudizio, anche alla BANCA risultata vincitrice al pari di OMISSIS spettava la refusione delle spese di lite.

5.2. Il tribunale ritiene congruo liquidare, ai sensi del d.m. 55/14, la somma di euro 900.00 a titolo di compenso — cui vanno aggiunti il rimborso delle spese generali l'iva ed il c.p.a. — per le fasi di studio e introduttiva, non avendo contezza della partecipazione della omissis all'udienza del 12.12.2016, in quanto nulla ha allegato in proposito quest'ultima, né il dato emerge altrimenti dagli atti.

6 Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza del reclamante ex art. 91 c.p.c..

Alla luce dei parametri dettati dal d.m. 55/14 per i giudizi cautelari il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 (visto il valore della controversia, determinato dall'ammontare delle somme per cui si procedere ad esecuzione), il tribunale ritiene di liquidare la somma di euro 3.000,00 a titolo di compenso per ciascuno, in favore di OMISSIS, e di OMISSIS, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate.

A queste somme deve aggiungersi il rimborso delle spese generali, iva ed il c.p.a..

Il tribunale, in composizione collegiale,

1) accoglie parzialmente, per quanto di ragione, il reclamo proposto da MUTUATARIO nei confronti di BANCA e OMISSIS e, per l'effetto, in riforma della ordinanza di prime cure, sospende la procedura esecutiva limitatamente al titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. OMISSIS;

Ordinanza, Tribunale di Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini del 19 giugno 2017

2) condanna OMISSIS al pagamento della somma di EURO 900,00 a titolo di compenso per la prima fase di giudizio, oltre rimborso spese generali: iva e cod. in favore di OMISSIS;

3) condanna il reclamante al pagamento della somma di euro 3,000,00 in favore sia di OMISSIS e sia OMISSIS, a titolo di compenso per la presente fase di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a..

Si comunichi.

Trani, 16.06.2017

Il Presidente
Dott.ssa Maristella Sardone

**Il Giudice est
Dott. Luigi Mancini**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS